

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	" 3
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 3
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 4
<i>In sede referente</i>	" 4
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	" 5
<i>In sede referente</i>	" 5
CONVOCAZIONI	" 6

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Intervengono: il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ariosto e il Sottosegretario di Stato alle finanze, Micheli.

« Norme per il personale delle Regioni » (*Urgenza*) (4280).

Il Relatore Berry riferisce sul disegno di legge, illustrandone il carattere, le finalità, la portata e soffermandosi ad analizzare il contenuto delle singole disposizioni. Dall'analisi delle singole norme del disegno di legge deduce — dandone illustrazione alla Commissione — le ragioni che lo hanno indotto a predisporre un testo nuovo del provvedimento, diretto a superare le obiezioni e le perplessità a cui induce l'esame del disegno di legge. La formulazione del provvedimento, intanto, non si ispira, a suo avviso, alle esigenze di una chiara e completa disciplina della materia; né risponde all'opportunità di regolare l'organizzazione delle strutture amministrative delle Regioni secondo criteri che garantiscono la uniformità della disciplina generale dei rapporti di impiego pubblico. Pone

in rilievo, infine, la necessità di evitare che le disposizioni del disegno di legge contrastino con le norme costituzionali come nel caso dell'articolo 2 che prevede una delegazione legislativa essendo carente della prescritta determinazione del tempo entro il quale la delegazione legislativa è consentita.

Passa, quindi, ad illustrare le singole disposizioni del testo da lui predisposto che si compone dei seguenti articoli:

ART. 1.

(*Direzione dei servizi delle assemblee regionali*).

Alla direzione dei servizi delle Assemblee regionali sono preposti funzionari direttivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, comandati dai rispettivi Uffici di Presidenza, su richiesta dei Presidenti delle assemblee regionali, nel limite massimo di cinque funzionari per ciascuna assemblea regionale. Si applica la disposizione dell'articolo 8.

ART. 2.

(*Norme di applicabilità*).

Agli impiegati delle Regioni si applicano, salvo quanto disposto dalle leggi regionali, nei limiti dei principi fondamentali che regolano il trattamento giuridico ed economico degli impiegati dello Stato, le norme sull'ordinamento delle carriere e lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

ART. 3.

(*Ordinamento delle carriere*).

L'ordinamento delle carriere, le relative qualifiche e le corrispondenti dotazioni organiche sono determinate dalla Regione entro due anni dalla approvazione dello Statuto regionale.

La dotazione organica complessiva non potrà superare il contingente di personale risultante dalla applicazione del successivo articolo 5.

La dotazione organica dei ruoli direttivi non potrà prevedere, nel complesso, più di un posto corrispondente alla qualifica di direttore generale, né più di tanti posti corrispondenti alla qualifica di ispettore generale quanti sono gli assessorati.

ART. 4.

(Inquadramento del personale comandato)

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento delle carriere, la Regione provvede all'inquadramento del personale di cui ai successivi articoli, con il consenso degli interessati.

Il consenso non è richiesto quando si tratti di personale appartenente a servizi od uffici trasferiti dallo Stato alla Regione.

Gli impiegati dello Stato e quelli degli Enti locali sono inquadrati nei ruoli regionali in base alla qualifica ed alla relativa anzianità, conservando a tutti gli effetti lo stipendio e l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

Entro un anno dall'inquadramento del personale statale nei ruoli regionali, le tabelle organiche delle amministrazioni statali sono ridotte in misura corrispondente, con decreto del Ministro del Tesoro.

ART. 5.

(Comando di personale presso la Regione)

Fino alla attuazione dell'inquadramento di cui all'articolo 4, la Regione si avvale di personale dello Stato e degli Enti locali comandato a prestare servizio presso gli uffici regionali.

Il contingente del personale di cui deve avere disposto il comando non può superare le 300 unità; è proposto dal Consiglio regionale ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell'Interno e del Tesoro, sentito il commissario del Governo della Regione.

A seguito del passaggio di funzioni amministrative dello Stato alla Regione il contingente del personale da comandare può essere aumentato di un impiegato ogni 5000 abitanti.

Il contingente del personale da comandare in servizio presso la Regione è mediamente suddiviso fra le diverse carriere secondo le seguenti percentuali:

- carriere direttive (amministrative tecniche) 25 per cento;
- carriere di concetto 30 per cento;
- carriere esecutive 30 per cento;
- carriere ausiliarie 15 per cento;

ART. 6.

(Comando degli impiegati dello Stato presso la Regione).

Il Commissario del Governo presso la Regione propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri le aliquote numeriche degli impiegati delle singole amministrazioni dello Stato da comandare presso la Regione.

Il comando è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su designazione delle amministrazioni competenti, sentiti gli interessati.

ART. 7.

(Comando degli impiegati degli Enti locali presso la Regione).

Il Commissario del Governo nella Regione, d'intesa con i prefetti delle provincie comprese nell'ambito regionale, determina le aliquote del contingente di cui all'articolo 5 da coprire con impiegati degli Enti locali e la loro ripartizione tra le diverse provincie.

Tali aliquote non possono superare i seguenti rapporti calcolati sulle percentuali di cui all'articolo 5:

Carriere direttive	1/6
Carriere di concetto	1/3
Carriere esecutive	1/2
Carriere ausiliarie	1/2

La ripartizione nell'ambito delle provincie degli impiegati da comandare presso la Regione è disposta dal prefetto ed ha carattere vincolante per gli Enti locali.

Gli enti locali sono tenuti a disporre il comando, sentiti gli interessati, entro quindici giorni dalla notifica del decreto col quale è stata disposta la ripartizione.

ART. 8.

(Indennità al personale comandato).

Al personale comandato a prestare servizio presso la Regione spettano, per tutta la durata del comando, le indennità di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, allorché il comando comporti il trasferimento di sede di servizio.

ART. 9.

(Proroga del comando).

Gli impiegati dello Stato non inquadrati nei ruoli del personale della Regione possono essere mantenuti nella posizione di comando per un periodo non superiore a due anni dalla entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento delle carriere.

Conclude avvertendo che il testo suddetto presuppone la modifica di alcune disposizioni della legge n. 62 del 1953 che intende proporre in sede di esame del disegno di legge n. 4280.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni » (*Urgenza*) (4281) (*Parere alla V Commissione*).

Il deputato Almirante interviene per esprimere l'opinione sua e del suo gruppo sul disegno di legge e sulla relazione del Relatore Piccoli, svolta nella seduta del 12 dicembre ultimo scorso. Rileva innanzi tutto che, a suo avviso, il disegno di legge contiene disposizioni che contrastano con le norme costituzionali contenute nell'articolo 119 della Carta. In particolare ritiene che l'articolo 11 del disegno di legge violi l'autonomia finanziaria attribuita dalla Costituzione alle Regioni, poiché definisce direttamente e in via generale « gli scopi determinati » cui le Regioni possono provvedere con i contributi speciali che lo Stato assegna loro per legge e la cui destinazione, a suo avviso, è riservata invece all'autonomia degli enti regionali. Analoghe eccezioni di incostituzionalità muove al secondo comma dell'articolo 11 del disegno di legge.

Passando poi all'esame dell'articolo 23 del provvedimento, osserva che le disposizioni in esso contenute sono, a suo avviso, anche esse affette da illegittimità costituzionale poiché, con la norma ivi contenuta, si interviene, con legge ordinaria, in materie riservate alla competenza esclusiva delle Regioni a Statuto speciale.

Sul sistema prescelto dal Governo per risolvere il problema della finanza regionale, a suo avviso, le obiezioni assumono carattere di uguale gravità. Ritiene che non si debbano reperire a carico dei cespiti derivanti agli enti locali i fondi necessari per l'istituzione delle Regioni, data la grave situazione delle finanze comunale e provinciale; rileva altresì la carenza delle disposizioni che tenderebbero, a suo avviso, senza riuscirci, a risolvere il problema del coordinamento tra la programmazione economica in sede nazionale e l'autonomia degli enti regionali. Dopo aver mosso altri rilievi al disegno di legge, fra cui quello relativo all'inadeguatezza che ritiene di dover ravvisare nelle disposizioni che concernono la ripartizione dei tributi tra le varie Regioni, conclude proponendo che la Commissione esprima parere contrario al disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è, quindi, rinviato ad altra seduta.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente RICCIO*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Ariosto, per il turismo e lo spettacolo, Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4289).

La Commissione, dopo favorevole relazione del Presidente Riccio ed intervento del Sottosegretario di Stato per l'interno Ariosto, approva, senza modifiche, i singoli articoli del disegno di legge per cui viene autorizzata la concessione a favore del comune di Roma, per gli anni solari 1961 e 1962, di un contributo annuo di 5 miliardi di lire a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate e provvidenze a favore dei medesimi » (4030).

La Commissione, avendo il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Antoniozzi presentato degli emendamenti agli articoli che, nella seduta del 21 novembre, erano stati stralciati, dopo interventi del Relatore Sciolis e dei deputati Vestri e Viviani Luciana, approva i singoli articoli con le modifiche proposte.

Il Presidente, quindi, pone in votazione il nuovo titolo: « Contributo agli enti autonomi lirici ed alle istituzioni assimilate per l'esercizio finanziario 1962-63 », che è approvato.

In fine di seduta, il disegno di legge 4034, con il nuovo titolo, è votato a scrutinio segreto ed approvato, mentre la parte stralciata verrà inserita nuovamente all'ordine del giorno con il numero 4034-*bis*.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente CASSIANI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Mannironi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di Corti d'onore » (1562).

La Commissione prosegue e conclude la discussione, già iniziata nella seduta del 4 ottobre 1962, del disegno di legge.

Il Relatore Migliori ribadisce le finalità del provvedimento tendente a tutelare l'onore offeso attraverso la stampa e che fino ad ora non è in pratica sufficientemente difeso dai comuni mezzi giudiziari. Sottolinea la portata dell'istituzione delle Corti d'onore che si augura possano raccogliere il meritato comune consenso, liberando, tra l'altro, la magistratura da una considerevole mole di lavoro.

Dopo un ampio dibattito al quale prendono parte il Presidente Cassiani, il Sottosegretario Mannironi, e i deputati Kuntze, Zoboli, Pinna, Murgia, Guerrieri Emanuele e Cocco Maria, che discutono la formulazione del provvedimento, sono approvati gli articoli del disegno di legge con taluni emendamenti. Tali emendamenti riguardano l'obbligo della motivazione della decisione della Corte d'onore, quello della sua integrale pubblicazione a spese della parte censurata, e talune modifiche formali.

Il Presidente Cassiani rinvia ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scarascia.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231);

DE MICHELI VITTURI ed altri: « Assunzione in ruolo di insegnanti di educazione fisica » (3460).

La Commissione passa agli articoli sulla base della proposta di legge n. 4231 ed approva l'articolo 1 senza modificazioni.

All'articolo 2 il Sottosegretario Scarascia dichiara di accettare l'emendamento Baldelli, al quale il deputato De Grada si dichiara contrario. L'articolo è approvato dalla Commis-

sione sulla base di tale emendamento, così concepito:

« Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al primo comma del presente articolo, e coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, sono ammessi a domanda in apposite graduatorie da compilarli sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma primo del presente articolo.

Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo ».

Per quanto concerne l'articolo 2-bis, proposto dai deputati Baldelli ed altri, il Sottosegretario di Stato Scarascia propone un diverso testo che assorbe il precedente.

Interloquiscono i deputati Badini Confalonieri e Sciorilli Borrelli in senso contrario all'emendamento. I deputati Cruciani e Codignola esprimono varie perplessità. Il relatore Leone Raffaele è favorevole. Il testo dell'articolo aggiuntivo è poi approvato a maggioranza, con l'astensione del gruppo socialista, risultando del seguente tenore:

« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica nell'anno accademico 1961-62.

È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31 dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. Lo stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963 limitatamente per coloro che, per ragioni di legittimo impedimento, non abbiano potuto frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame ».

Successivamente la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 4231 ed il Presidente Ermini dichiara assorbita la proposta di legge n. 3460.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Scarascia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (3396).

Il Presidente Ermini riferisce in merito alle osservazioni che ritiene di proporre alla Commissione XIV Igiene e Sanità, unitamente al parere favorevole.

La Commissione approva tali proposte e dà mandato al Presidente di stendere il parere medesimo.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore CONTI ed altri: « Abrogazione della legge 28 maggio 1942, n. 705, concernente l'esercizio e la manutenzione dei diversi delle acque alte e basse del Rivo Riello, e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4259).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore, Lombardi Giovanni, intervengono nella discussione generale i deputati Biaggi Francantonio e Bonino, i quali, mentre si dichiarano anch'essi favorevoli al provvedimento, giudicano la sua attuale formulazione non rispondente agli scopi.

Pertanto, su proposta del Relatore Lombardi, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLLEONI ed altri: « Modifica alla legge 26 aprile 1959, n. 207, per estendere il limite di utilizzazione delle macchine agricole semoventi » (3679).

Il Relatore Lombardi Giovanni illustra favorevolmente gli scopi del provvedimento. Circa, invece, la formulazione dell'articolo unico propone — incontrando il consenso della Commissione — di sostituire il medesimo con il seguente altro:

« La lettera a) del n. 1) dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, è sostituita dalla seguente:

a) trattorie agricole, con o senza piano di carico ».

Il titolo è conseguentemente modificato nel seguente altro: -

« Modifica dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432 ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme integrative per la costruzione, a cura dell'A.N.A.S., dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3414).

Dopo l'intervento del deputato Amendola Pietro, che raccomanda una severa applicazione dell'articolo 3, riservandosi di presentare al riguardo un apposito ordine del giorno, il Presidente, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

L'esame degli articoli è, quindi, rinviato ad altra seduta.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 2679.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 DICEMBRE 1962. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Ceccherini.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE PASQUALE: « Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4124);

DANTE: « Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico » (4304).

Su proposta del deputato De Pasquale, la Commissione delibera di chiedere il passaggio in sede legislativa dei due provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori AMIGONI ed altri: « Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4193).

Il Relatore Biagioni illustra il provvedimento e fornisce i dati circa i finanziamenti avuti, i lavori eseguiti e i dipendenti dati richiesti dal gruppo comunista nella seduta precedente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Martedì 18 dicembre, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Principi e passaggio di funzioni alle Regioni in materia di circoscrizioni comunali (*Urgenza*) (4279) — Relatore: Baroni — (*Parere della II Commissione*);

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali (*Urgenza*) (4278) — Relatore: Cossiga — (*Parere della II e della V Commissione*);

Norme per il personale delle Regioni (*Urgenza*) (4280) — Relatore: Berry — (*Parere della II e della V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (*Urgenza*) (4281) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Piccoli.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 18 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (4281) — (*Parere della I, della II e della VI Commissione*) — Relatore: Castelli.

IV Sottocommissione.

Martedì 18 dicembre, ore 16.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (4298);

MARIANI: Provvedimenti per il Parco nazionale d'Abruzzo (4112);

RIVERA: Aumento del contributo dello Sta.o per il Parco nazionale d'Abruzzo (4159); — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò.

Parere sui disegni di legge:

Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4315) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò;

Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4316) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò;

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4318) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò.

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

Senatore ANGELINI: Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3374) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Castelli.

Parere sulla proposta di legge:

Senatore TARTUFOLI ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni per l'organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4319) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19,30.